

Emendamento del 3 dicembre 1999 al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Art. 1 Emendamento

A. Articolo 2 paragrafo 5

Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2E

saranno sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2F

B. Articolo 2 paragrafi 8 a) e 11

Al paragrafo 8 lettera a) e al paragrafo 11 dell'articolo 2 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2H

saranno sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2I

C. Articolo 2F paragrafo 8

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 2F del Protocollo, occorre aggiungere il seguente paragrafo:

8. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:

- il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A;
- il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A.

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C di cui più sopra.

¹ Dal testo originale inglese.

D. Articolo 2I

Dopo l'articolo 2H del Protocollo va inserito il seguente articolo:

Articolo 2I Bromoclorometano

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.

E. Articolo 3

All'articolo 3 del Protocollo, le parole:

articoli 2, 2A a 2H

sono sostituite da:

articoli 2, da 2A a 2I

F. Articolo 4 paragrafi 1quinquies e 1sexies

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 1 quater:

1quinquies A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.

1sexies Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.

G. Articolo 4 paragrafi 2quinquies e 2sexies

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 2quater:

2quinquies A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo.

2sexies Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.

H. Articolo 4 paragrafi 5-7

Ai paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 4 del Protocollo, le parole:

Allegati A e B, gruppo II degli Allegati C ed E

sono sostituite da:

Allegati A, B, C, ed E

I. Articolo 4 paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2E, articoli 2G e 2H

sono sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2I

J. Articolo 5 paragrafo 4

Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2H

sono sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2I

K. Articolo 5 paragrafi 5 e 6

Ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 5 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2E

sono sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I

L. Articolo 5 paragrafo 8^{ter} a)

Alla fine del paragrafo 8^{ter} lettera a) dell'articolo 5 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:

Dal 1° gennaio 2016, ogni Parte operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a conformarsi con le disposizioni di cui al paragrafo 8 dell'articolo 2F e, a titolo di riferimento dell'ottemperanza alle disposizioni citate, utilizza il valore medio dei suoi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015.

M. Articolo 6

All'articolo 6 del Protocollo, le parole:

negli articoli che vanno da 2A a 2H

saranno sostituite da:

negli articoli che vanno da 2A a 2I

N. Articolo 7 paragrafo 2

Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, le parole:

degli Allegati B e C

saranno sostituite da:

dell'Allegato B e dei gruppi I e II dell'Allegato C

O. Articolo 7 paragrafo 3

Dopo la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:

Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all'Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.

P. Articolo 10

Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2E

saranno sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I

Q. Articolo 17

All'articolo 17 del Protocollo, le parole:

articoli che vanno da 2A a 2H

saranno sostituite da:

articoli che vanno da 2A a 2I

R. Allegato C

All'Allegato C del Protocollo è aggiunto il seguente gruppo:

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dello strato d'ozono
Gruppo III			
CH ₂ BrCl	bromoclorometano	1	0,12

Art. 2 Collegamenti con l'emendamento del 1997

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza avere precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all'emendamento adottato in occasione della nona riunione delle Parti tenutasi a Montreal il 17 settembre 1997.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2001, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l'emendamento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali d'integrazione economica non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre Parti al Protocollo il presente strumento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.